

## **Sentenza n. 124 depositata il 19 maggio 2022**

**Materia:** Finanza pubblica

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **degli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto costituito dall'art.9, d.l. n.95 del 2012, conv. con modif. nella legge n.135 del 2012**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Calabria n. 17 del 2021, art. 1, recante modifiche alla l.r. n.24**

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità

La legge della Regione Calabria n. 24 del 2013, che riordina gli enti e altri organismi regionali (eccetto il settore sanitario che ne è esplicitamente escluso), prevedeva, nella versione originaria del comma 2 dell'art. 3, che gli enti risultanti dagli accorpamenti fossero amministrati da commissari straordinari, scelti tra dirigenti regionali senza oneri aggiuntivi e, solo in casi eccezionali, qualora tra i dirigenti regionali non vi fossero i profili professionali richiesti, utilizzando commissari esterni, stabilendo per gli stessi un compenso non superiore al trattamento tabellare dei dirigenti regionali.

L'art. 1 della legge n. 17 del 2021 della medesima Regione, modificando, il comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 24 del 2013, sostituisce il termine "tabellare" con "economico", ampliando, in tal modo, l'ammontare massimo del compenso erogabile ai suddetti commissari straordinari. Infatti, il trattamento tabellare (previsto nella legge n. 24 del 2013) è soltanto una voce del trattamento economico complessivo dei dirigenti regionali (come definito dall'art. 53 del contratto collettivo nazionale del personale dell'area delle funzioni locali stipulato nel 2020).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge n. 17 del 2021 della Regione Calabria, ritenendo che la previsione di aumentare tale limite del suddetto compenso, non accompagnata dalla quantificazione degli oneri derivanti dalla maggiore entità del compenso per i commissari esterni, né da alcuna copertura finanziaria, violi l'art. 81 della Costituzione.

Per il ricorrente, la medesima norma regionale, non osservando le norme di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, ma aumentandole, viola,

inoltre, l'art. 117, terzo comma Cost., in relazione all'art. 9 del d. l. n. 95 del 2012, che costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ha riconosciuto il fondamento della questione di legittimità costituzionale, ritenendo irrilevante la clausola di invarianza finanziaria, prevista all'art. 2, della medesima l.r. n. 17 del 2021, secondo cui, dall'*attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri del bilancio regionale*. La giurisprudenza costituzionale è, infatti, consolidata nell'affermare che la clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale evocato (sentenze n. 163 del 2020 e 227 del 2019).

L'obbligo costituzionale (art. 81), che ricade su ogni legge che prevede maggiori spese, di provvedere ai mezzi finanziari per la loro copertura è anche ribadito, in riferimento alle leggi regionali, dall'art. 38 comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. E la Corte ha, inoltre, richiamato in materia la legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), specificamente l'art. 17, secondo cui *“il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale [...]a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture”*.

In sentenza, è stato, infine, precisato che le disposizioni statali sopra richiamate sono meramente specificative del principio dell'equilibrio di bilancio che trova applicazione a prescindere da norme interposte. Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale è stato costantemente seguito dalla giurisprudenza contabile.

La Corte ha, pertanto, dichiarata l'illegittimità della l.r. n. 17 del 2021 per violazione dell'art. 81, Cost., dichiarando assorbite le censure promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma Cost.